



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) –

Via S. Leonardo, 2 - Tel. e Fax 081.827.19.88

cod. mecc. NAEE17800R – CF 92019830634 - Cod. Fatt. Ell. - UFL9ON

e-mail: naee17800r@istruzione.it pec: naee17800r@pec.istruzione.it

AMBITO NA 20

OGGETTO: GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ A SARS-COV-2 – MODIFICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 5 del 4 FEBBRAIO 2022.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*” (GU n.29 del 4-2-2022), da lunedì 07 febbraio 2022 cambierà la gestione a scuola dei casi di studenti positivi all'infezione da SARS-CoV-2.

DISPOSIZIONI

SCUOLA DELL'INFANZIA - MISURE DIDATTICHE

1. DA 1 A 4 CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA

Misura didattica: lezioni in presenza e con obbligo per i DOCENTI di indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.

2. CON 5 o PIU' CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA

Misura didattica: sospensione delle attività didattiche per una durata di CINQUE giorni.
Rientro se asintomatici

SCUOLA PRIMARIA - MISURE DIDATTICHE

3. DA 1 A 4 CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA

Misura didattica: lezioni in presenza con obbligo per DOCENTI e ALUNNI (con più di 6 anni) di indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo

4. CON 5 o PIU' CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



<p style="text-align: center;">4A.</p> <p>Studenti asintomatici che (attraverso esibizione di idonea documentazione) possano dimostrare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ di aver concluso il ciclo vaccinale primario da più di 14 e da meno di 120 giorni; ✓ di avere effettuato la dose di richiamo oppure di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; • possedere un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e facciano richiesta scritta di frequenza. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ proseguimento delle lezioni in presenza autosorveglianza (rispetto ad eventuale comparsa di sintomi) per 5 giorni; ✓ uso obbligatorio in classe della mascherina FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con positivo
<p style="text-align: center;">4B.</p> <p>Tutti gli altri studenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Didattica Digitale Integrata per 5 giorni • rientro in presenza dal 6° giorno (obbligo test) • uso obbligatorio in classe della mascherina FFP2 per 5 ulteriori giorni (se maggiore di 6 anni)

Il comma 2 dell'art 6 del D.L. 5 del 04/02/22 dispone i provvedimenti sanitari per i vari casi, che qui riportiamo per completezza di informazione (la competenza è di ASL o devono essere autosomministrati)

<p>MISURE SANITARIE per TUTTI GLI ORDINI di SCUOLA (ASL/DSP o autoimposizione)</p>
<p>Nei casi 1, 3, 4A, si ha la misura di autosorveglianza di 5 giorni con obbligo test alla comparsa di sintomi e al quinto giorno (se ancora sintomatici). Il test può essere di tipo autosomministrato alla scuola dell'infanzia e alla primaria. In questo caso l'esito negativo del test autosomministrato è attestato per autocertificazione.</p>
<p>Nei casi 4B si ha la misura di quarantena. La riammissione con rientro in presenza dal 6° giorno di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. seguito dall'uso obbligatorio in classe della mascherina FFP2 per 5 giorni (solo per maggiori di 6 anni)</p>

Pertanto, **da oggi saranno applicate le seguenti disposizioni** aventi carattere imperativo:

- **qualora uno studente risultasse**, attraverso qualsiasi tipo di test/tampone valido a livello nazionale e regionale, **positivo** all'infezione da SARS-COV-2 **deve sospendere la frequenza da scuola e darne comunicazione immediata al Dirigente scolastico** attraverso email naee17800r@istruzione.it (con allegata documentazione dell'esito del test/tampone). Le comunicazioni sui tamponi negativi andranno inviate all'indirizzo della scuola naee17800r@istruzione.it. Il **personale risultato positivo** dovrà darne ordinaria comunicazione solo all'ufficio del personale attraverso i canali ordinari.
- In conseguenza alla segnalazione il DS, tenuto conto del numero dei casi presenti in classe, adotterà le necessarie misure dandone immediata comunicazione alle famiglie.
- **Nei casi 1, 3, 4A**, (auto sorveglianza in classe) la scuola fornirà agli studenti (con più di 6 anni) e al personale le mascherine FFP2 appena disponibili: nel frattempo **vanno procurate dalle famiglie**;
- gli studenti con più di 6 anni e gli insegnanti delle classi sottoposte a sorveglianza non potranno restare a scuola senza mascherina FFP2;



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Si rammenta che nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**.

Gli alunni disabili in regime di auto sorveglianza dovranno portare la mascherina FFP2 se a contatto con la classe. Diversamente sarà necessario portare alla scuola un certificato medico di esonero all'uso della stessa.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle precedenti.

Qualora ricevessimo precisazioni e indicazioni dagli organi competenti provvederemo ad aggiornarle e integrarle.

Il materiale (informazioni e moduli) sarà reperibile sul sito della scuola.

Informazioni utili sono reperibili nello specifico [sito dell'ASL NA3](#).

Al fine di assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 è prevista, sino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

MODALITÀ DI CONTROLLO AL RIENTRO

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Per gli studenti risultati positivi prima del rientro è necessario inviare documentazione tampone negativo o attestato guarigione via mail a naee17800r@istruzione.it

Per questi studenti inoltre è necessario attendere l'autorizzazione da parte della scuola prima del rientro.

Le famiglie degli **altri studenti** devono inviare documentazione relativa a tamponi o stato vaccinale via mail per il rientro da sospensione didattica.

Il personale, specificatamente designato dal dirigente, Titolare del trattamento dei dati, effettuerà le verifiche tramite App C19 e/o *“altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata”*.

Si precisa che ai sensi delle relative norme GDPR 2016:

- verranno unicamente verificati (e non conservati o archiviati) i dati strettamente indispensabili allo svolgimento delle funzioni assegnate dalla norma all'istituzione scolastica,
- il numero delle persone adibite a queste funzioni è strettamente limitato,
- è pubblicata nel sito di Istituto e nella bacheca del registro elettronico nella sezione privacy un'adeguata Informativa rivolta alle famiglie.

NUOVE DISPOSIZIONI SANITARIE

Si comunica, inoltre, l'aggiornamento generale sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2, riassunti nella seguente tabella ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022:



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

PER COLORO CHE	PROVVEDIMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ abbiano ricevuto la dose booster, ✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, ✓ siano guariti entro 120 giorni o che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario. 	<p>AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ non sono vaccinati, ✓ non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), ✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, ✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario senza aver ricevuto la dose di richiamo, ✓ siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo. 	<p>QUARANTENA della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars- Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.</p>

Si confida nella collaborazione attenta e nel senso di responsabilità di tutti i membri della nostra Comunità scolastica al fine di garantire la massima sicurezza per ciascuno di noi e la gestione di questo momento di incertezza nelle procedure.



Dirigente Scolastico
Incenzo Falco
Incenzo Falco